

N. 2061/2018 RG



**TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione  
internazionale  
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea**

Nel procedimento ex artt. 5 co. 6 D.L.vo n. 286/1998 e 702-bis c.p.c. contro il provvedimento di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche, non richiesto, adottato dal Questore della Provincia di Milano in data 7.11.2017, in luogo del richiesto permesso di soggiorno per motivi umanitari, procedimento promosso con ricorso depositato in data 19.12.2017

**DA**

[REDACTED], nata in Russia, il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente in Monza (MB), via [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Susanna Pelzel (C.F. PLZSNN70H48L736J), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, viale Regina Margherita n. 30, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo

**- ricorrente-**

**CONTRO**

**QUESTURA DI MILANO**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**- parte convenuta contumace -**

**IL GIUDICE MONOCRATICO, dr.ssa Simona Brusamolino,**

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 20.6.2018,  
letti gli atti ed i documenti di causa,  
ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

La ricorrente ha proposto ricorso in data 19.12.2017 avverso il provvedimento di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche, non richiesto, adottato dal Questore della Provincia di Milano in data 7.11.2017, in luogo del richiesto permesso di soggiorno per motivi umanitari, chiedendo che, in accoglimento del ricorso, accertato e dichiarato il diritto di Kravchenko Zinaida al soggiorno nel territorio nazionale per motivi umanitari, il provvedimento impugnato fosse annullato e, di conseguenza, che fosse ordinato alla Questura di Milano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/1998 e art. 11, comma 1 lett. c) ter DPR 394/1999, il tutto con vittoria di spese.

L'Amministrazione statale convenuta sceglieva di non costituirsi e di non resistere.

Alle udienze del 26.4.2018 e 20.6.2018 il difensore di parte ricorrente ha prodotto documentazione insistendo per l'accoglimento del ricorso.

All'ultima udienza il giudice ha riservato la decisione.

Nel ricorso viene riportato quanto segue.

La cittadina russa [REDACTED] ha fatto ingresso nel territorio nazionale in data 15.7.2015; giunta in Italia per far visita ad una connazionale, si tratteneva avendo reperito una occupazione come badante.

A seguito di un'epatite contratta per essersi dovuta sottoporre ad una trasfusione di sangue in Russia, la ricorrente soffre oggi di una grave forma di cirrosi epatica con sviluppo di tumore al fegato che l'ha costretta più volte a ricoveri ospedalieri d'urgenza presso l'Ospedale San Gerardo di Monza.

Abbandonato per tali ragioni il lavoro, la stessa si trova oggi priva di fonti di sostentamento, al di là dell'aiuto fornitole dall'amica che la ospita in Italia.

I rapporti con i familiari in Russia sono stati recisi.

La soluzione terapeutica individuata dai medici, che hanno in cura la donna, consiste nel trapianto di fegato, che dovrebbe essere necessariamente eseguito in Italia, atteso che le precarie condizioni di salute dell'interessata non le consentono di affrontare il viaggio di rientro in patria.



A tal fine la ricorrente necessita di un permesso di soggiorno che le consenta di iscriversi al servizio sanitario nazionale e accedere alle liste di attesa per il trapianto, non essendo in grado di sopportare i costi di un intervento in regime di solvenza, in quanto completamente indigente.

In data 8.9.2017 la ricorrente faceva quindi richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; tuttavia la Questura rilasciava un diverso permesso di soggiorno, per cure mediche, valido sino al 6.5.2018, e che non consente l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, rendendo così impossibile per la richiedente accedere alle liste di attesa per il trapianto.

Parte ricorrente ha censurato il provvedimento del Questore evidenziando:

- che il permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 36 D. Lgs. 286/98 presuppone la solvibilità del richiedente, che in questo caso è da escludere;
- che sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, avendo l'interessata debitamente documentato le proprie precarie condizioni di salute che richiedono un urgente intervento di trapianto al fegato, peraltro in regime di gratuità stante la assoluta indigenza della donna, la quale - priva di sostegno economico e familiare - non può rientrare in patria per sottoporsi all'operazione chirurgica proprio a causa delle compromesse condizioni di salute.

Ciò premesso, parte ricorrente riteneva di avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Parte convenuta, come detto, non si è costituita e non ha resistito.

Osserva il Tribunale che il permesso di soggiorno per cure mediche - mai richiesto dalla ricorrente, ma concesso dal Questore - è normativamente previsto all'art. 36 del D. Lgs. 286/98 e riguarda lo straniero che voglia fare ingresso nel territorio nazionale per ricevere cure mediche in Italia: in questo caso l'interessato deve presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico; deve attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo di cauzione, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite nel regolamento di



attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'eventuale accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato.

Il permesso di soggiorno per cure mediche non consente l'iscrizione al servizio sanitario nazionale e in questo caso le prestazioni sanitarie sono a carico dell'assistito ([www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)).

La ricorrente ha chiesto invece, poiché priva di reddito a seguito della perdita del lavoro proprio a causa dell'insorgenza della patologia, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari consistenti nella necessità di sottoporsi a urgenti cure mediche (trapianto di fegato, per il quale è necessario l'inserimento nelle liste di attesa del servizio sanitario nazionale), permesso di soggiorno che non richiede i presupposti di cui all'art. 36 del D. Lgs. 286/98.

Nel caso in oggetto sono innanzitutto adeguatamente documentati il gravemente compromesso stato di salute dell'interessata (cfr. referto a firma dott. Stefano [REDACTED] del 18.8.2017, ove si legge: *“Le condizioni cliniche della signora allo stato attuale presentano una cirrosi epatica scompensata con sviluppo di epatocarcinoma (...)Il trapianto di fegato si presenta come una soluzione terapeutica per la paziente”*; foglio di dimissioni della paziente a firma dei dottori [REDACTED] in data 21.9.2017 dall'Ospedale San Gerardo di Monza dopo un ricovero di circa un mese con diagnosi di *“sanguinamento digestivo superiore variceale condizionante anemizzazione severa in cirrosi epatica HBV-relata complicata da HCC Multifocale (BCLC B) ed ipertensione portale (CTP B8,, MELD 12)”*; verbale di dimissioni della paziente a firma dei dottori [REDACTED] in data 30.10.2017 dall'Ospedale San Gerardo di Monza per episodio di dispnea; referto in pari data a firma del dott. [REDACTED]; foglio di dimissioni della paziente a firma dei dottori [REDACTED] in data 26.2.2018; relazione clinica alla dimissione definitiva del 7.6.2018 Ospedale San Raffaele) e la necessità delle cure mediche urgenti e non praticabili nel Paese di origine della ricorrente – essendo il rimpatrio sconsigliato dai medici proprio a causa delle condizioni di salute della donna, come attestato dalla documentazione versata in atti (cfr. referto a firma dott. [REDACTED] del 18.8.2017) –.

Detta necessità attiene a quel “nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano, appunto, pregiudicare l'attuazione di quel diritto” e che “deve essere



riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso e il soggiorno nello Stato" (Corte Cost. 252/01).

Come ricordato dalla Corte Costituzionale, nella citata decisione, "Conformemente a tale principio, il legislatore – dopo aver previsto, all'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti» – ha dettato, per quel che concerne la tutela del diritto alla salute che qui viene in rilievo, alcune specifiche disposizioni, nelle quali i modi di esercizio dello stesso sono differenziati a seconda della posizione del soggetto rispetto agli obblighi relativi all'ingresso e al soggiorno. L'art. 34 infatti prevede che lo straniero regolarmente soggiornante nello Stato ed i suoi familiari siano in linea di principio obbligatoriamente iscritti al servizio sanitario nazionale, con piena eguaglianza di diritti e doveri, anche contributivi, coi cittadini italiani; l'art. 35, commi 1 e 2, disciplina il caso in cui lo straniero sia presente regolarmente nel territorio dello Stato ma non sia iscritto al Servizio sanitario nazionale, mentre l'art. 36 del d.lgs. cit. prevede la possibilità di ottenere uno specifico visto di ingresso ed un permesso di soggiorno a favore dello straniero che intende entrare in Italia allo scopo di ricevere cure mediche. Per gli stranieri presenti sul territorio nazionale ma non in regola con le norme sull'ingresso ed il soggiorno, l'art. 35, comma 3, del decreto cit. dispone che sono «assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva»; agli stessi sono poi, "in particolare", garantiti la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, nonché le vaccinazioni e gli interventi di profilassi con particolare riguardo alle malattie infettive, secondo una elencazione che – contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo – non può ritenersi esaustiva degli interventi sanitari da assicurare "comunque" al soggetto che si trovi, a qualsiasi titolo, nel territorio dello Stato. Va in proposito ancora rilevato che il comma 5 dello stesso art. 35, proprio allo scopo di tutelare il diritto alla salute dello straniero comunque presente nel territorio dello Stato, prevede che «l'accesso alle strutture sanitarie ... non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di



condizioni con il cittadino italiano», disposizione che conferma il favor per la salute della persona che connota tutta la disciplina in materia. La legge prevede quindi un sistema articolato di assistenza sanitaria per gli stranieri, nel quale viene in ogni caso assicurato a tutti, quindi anche a coloro che si trovano senza titolo legittimo sul territorio dello Stato, il “nucleo irriducibile” del diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost; stante la lettera e) la ratio delle disposizioni sopra riportate, a tali soggetti sono dunque erogati non solo gli interventi di assoluta urgenza e quelli indicati dall’art. 35, comma 3, secondo periodo, ma tutte le cure necessarie, siano esse ambulatoriali o ospedaliere, comunque essenziali, anche continuative, per malattia e infortunio. E non è senza significato che, in attuazione della legge, l’art. 43, commi 2 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) abbia previsto particolari modalità per evitare che, dalla situazione di irregolarità nel territorio dello Stato, derivi un ostacolo all’erogazione delle prestazioni terapeutiche di cui all’art. 35, comma 3 citato, anche mediante l’attribuzione a fini amministrativi di un apposito codice identificativo sanitario provvisorio, secondo disposizioni che sono state in seguito precisate con la circolare del Ministero della sanità n. 5 del 24 marzo 2000”.

In definitiva, lo straniero presente, anche irregolarmente, nello Stato ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili e urgenti, secondo i criteri indicati dall’art. 35, comma 3 citato, trattandosi di un diritto fondamentale della persona che deve essere garantito, così come disposto, in linea generale, dall’art. 2 dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998.

Alla luce delle osservazioni sopra riportate, ritiene il Tribunale che sia ravvisabile, in capo alla cittadina straniera, il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari: la misura della protezione umanitaria, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, è una misura autonoma che costituisce uno strumento atipico da applicarsi in condizioni di vulnerabilità.



Nel caso in oggetto sussiste la necessità di dare temporaneamente adeguata tutela ad un diritto fondamentale, costituzionalmente protetto, quale il diritto alla salute dello straniero, che diversamente rimarrebbe certamente pregiudicato, attesa sia la già rilevata inefficacia del permesso di soggiorno per cure mediche – peraltro ad oggi scaduto – e sia l'impossibilità del rimpatrio a causa dello stato di salute dell'interessata che, per quanto documentato, risulta di indubbia gravità ed in fase di aggravamento.

Va dichiarato di conseguenza il diritto di [REDACTED] ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dovendo provvedere di conseguenza il Questore della Provincia di Milano, quale competente autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. 286/98 (Cass. n. 26481 del 2011).

Nulla sulle spese.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando, così provvede:**

**dichiara che [REDACTED], nata in Russia, il [REDACTED] [REDACTED], ha diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e, conseguentemente, dispone che il Questore della Provincia di Milano provveda ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 286/98;**

**nulla sulle spese.**

**Così deciso in Milano il giorno 28.6.2018**

**Il Giudice**

**Dr.ssa Simona Brusamolino**



